



COMUNE DI  
**CERVIA**

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E  
GESTIONE DEL TERRITORIO**

Proposta n. 186 del 16/05/2016

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**N. 175 del 16/05/2016**

**OGGETTO:**

**UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI MERCATI E NELLE FIERE**

Premesso

- che con atto di C.C. n.44 del 13.06.2002 è stato approvato il “Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche” concernente la disciplina generale dei mercati e delle fiere esercitati nel territorio del comune di Cervia;
- che all’art. 30 di detto regolamento si dispone che nei mercati provvisti di impianti di illuminazione i concessionari di posteggio dovranno versare quale rimborso spese l’importo corrispondente al costo luce stimato per ogni anno dai competenti servizi;

Considerato che:

- gli impianti elettrici, necessari per l’illuminazione e per il funzionamento delle attrezzature dei banchi di vendita sono realizzati a cura e spese del Comune.
- il Comune provvede alla gestione e alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti elettrici.

Riscontrato che:

- nei settori alimentari dei Mercati di piazza Costa estivo e di piazza Costa invernale sono presenti impianti di fornitura elettrica;
- negli ultimi anni è aumentata l’esigenza di fornitura elettrica da parte degli operatori ambulanti per la preparazione e la vendita dei propri prodotti;
- le attuali modalità di allacciamento non consentono di determinare il consumo dei singoli operatori;

Ritenuto pertanto di dover definire una procedura per l’utilizzo degli impianti elettrici nei mercati di cui in premessa;

Sentite nel merito le Associazioni di categoria rappresentativa ANVA (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti) e FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti);



COMUNE DI  
**CERVIA**

Accertato che il responsabile dell'istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per l'adozione dell'atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Del. C.C. 1/2013;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

### **ORDINA**

agli operatori commerciali e ai produttori concessionari di posteggio, anche in forma temporanea, ai fini di utilizzare gli impianti elettrici per lo svolgimento della propria attività nel mercato, di osservare tutte le disposizioni di seguito indicate:

1. E' fatto obbligo agli operatori di concorrere alle spese per l'utilizzo di energia elettrica nonché degli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti in modo proporzionale alle giornate di assegnazione del posteggio, tenendo conto altresì dell'energia utilizzata per il funzionamento delle attrezzature di cui ci si è dotati.
2. I costi per il ripristino degli impianti danneggiati dagli operatori del mercato, saranno posti a loro carico.
3. Le attrezzature dei posteggi eventualmente installate a cura dei concessionari devono essere conformi alle norme vigenti.
4. Nei settori alimentari dei mercati di Piazza Costa estivo ed invernale:
  - il Comune concede l'uso degli impianti di energia elettrica agli operatori che ne fanno preventiva richiesta. È fatto divieto assoluto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti ai predetti impianti senza il preventivo nullaosta del Comune.
  - nel caso in cui il numero di "prese di corrente" nel mercato non sia sufficiente in rapporto al numero di concessionari di posteggio presenti quel giorno, si avrà diritto all'utilizzo delle stesse secondo le seguenti priorità:
    - a) commercianti titolari di concessione di posteggio - garantendo almeno una presa a posteggio - con priorità basata sulla data di presentazione della richiesta;
    - b) a seguire gli operatori in spunta;
  - nel caso vi siano "prese di corrente" disponibili, i titolari di concessione di posteggio, che già si allacciano all'impianto, possono richiedere l'utilizzo di ulteriori prese



COMUNE DI  
CERVIA

- in caso di assegnazione temporanea di posteggio libero ad operatore in spunta, che abbia preventivamente fatto richiesta di allacciamento all'impianto elettrico, l'operatore potrà collegarsi ad una delle prese disponibili utilizzando i KW per le quali la presa è predisposta
5. È proibito l'utilizzo di generatori di corrente su tutte le aree mercatali. Qualora dovessero insorgere particolari esigenze connesse allo svolgimento dell'attività, il Comune potrà autorizzare l'uso di tali apparecchi, prescrivendo le opportune disposizioni per evitare l'inquinamento acustico e atmosferico.
  6. L'amministrazione comunale è responsabile della fornitura di energia elettrica fino alla "presa di corrente" ubicata sul quadro; eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dall'utilizzo dell'energia dalla "presa" in poi saranno a totale carico del concessionario, esonerando l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.
  7. L'operatore potrà predisporre l'impianto elettrico all'interno dell'area in concessione con propri materiali a condizione che siano rispondenti alle normative vigenti (cavi elettrici privi di abrasioni, giunzioni irregolari, portalampane a norma, ecc), tali da non mettere in pericolo i visitatori a seguito di possibili contatti accidentali.
  8. Agli operatori è fatto divieto di :
    - attraversare la sede stradale o percorsi pedonali con cavi, a meno che non opportunamente protetti con pedana passa cavi, di colore alta visibilità, con omologazione e brevetto Europei, in materiale tipo poliuretano termoplastico, classe al fuoco A1fl;
    - usare prese triple, ciabatte, sdoppiatori e quant'altro per alimentare l'impianto dell'operatore vicino, pena il distacco del proprio impianto.
  9. Il Comune si riserva di verificare il rispetto delle prescrizioni e disposizioni previste nella presente ordinanza, nonché la rispondenza dell'impianto utilizzatore alle norme vigenti in materia, con facoltà di disporre la cessazione immediata della fornitura di energia, nel caso di accertate irregolarità nella tenuta dell'impianto, e l'applicazione della relativa penale a carico del gestore.

## SANZIONI

Le violazioni alle norme contenute nella presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 (cento/00) ad Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) sulla base delle procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, come previsto dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni.



COMUNE DI  
CERVIA

In caso di recidiva è prevista la sanzione accessoria della sospensione dal mercato in cui è stata commessa la violazione per un periodo da una (1) a tre (3) giornate.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due (2) volte in un anno solare, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

### AVVERTE

La presente ordinanza entra in vigore dal 01.06.2016

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il Dirigente del Settore  
Daniele Capitani / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*